



COMUNE DI CALCINAIA

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 36 del 29/04/1994;

Modificato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 18 del 1995;

Modificato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 1998;

Modificato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 18 del 25/03/1999;

Modificato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 120 del 19/12/2000;

CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE.....	3
ART. 1.....	3
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	3
E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE.....	3
ART. 2.....	3
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 3.....	4
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	4
ART. 4.....	4
MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO.....	4
SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	4
ART. 5.....	4
CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	4
ART. 6.....	5
OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	5
ART. 7.....	5
RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 8.....	6
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	6
ART. 9.....	6
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	6
ART. 10.....	6
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 11.....	7
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	7
ART. 12.....	7
COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE.....	7
CAPO II.....	7
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA.....	7
ART. 13.....	7
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	7
ART. 14.....	8
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E ZONE.....	8
ART. 15.....	8
TARIFFE.....	8
ART. 16.....	8
SOGGETTI PASSIVI.....	8
ART. 17.....	8
DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....	8
ART. 18.....	9
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	9
ART. 19.....	9
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO.....	9
ART. 20.....	9
PASSI CARRABILI.....	9
ART. 21.....	10
AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO.....	10
ART. 22.....	10
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.....	10
ART. 23.....	10

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.....	10
ART. 24.....	11
OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	11
CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO	11
ART. 25.....	11
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	11
CASI PARTICOLARI	11
ART. 26.....	12
MAGGIORAZIONI DELLA TASSA	12
ART. 27.....	12
RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE	12
ART. 28.....	13
PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA.....	13
ART. 29.....	13
RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA.....	13
ART. 30.....	13
ESENZIONE DALLA TASSA	13
ART. 31.....	14
ESCLUSIONE DELLA TASSA	14
ART. 32.....	15
SANZIONI.....	15
ART. 33.....	15
VERSAMENTO DELLA TASSA.....	15
ART. 34.....	16
RIMBORSI	16
ART. 35.....	16
RUOLI COATTIVI.....	16
ART. 36.....	16
GESTIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 37.....	17
FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
ART. 38.....	17
NORME TRANSITORIE	17
ART. 39.....	18
ENTRATA IN VIGORE.....	18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.L.gs..

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 2

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare **domanda** in carta legale all'Amministrazione comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere:
 - Le generalità complete;
 - Il domicilio ed il codice fiscale del richiedente;
 - L'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - Le esatte misure e la durata dell'occupazione;
 - Le modalità d'uso;
 - La dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle Leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione comunale, quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, potrà richiedere al concessionario **un deposito cauzionale** nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame sulla decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari l'Amministrazione, entro 45 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame della decisione sull'istanza.
7. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

ART. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita **domanda** utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione e/o autorizzazione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

ART. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri.

ART. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione, rilasciato dalla competente autorità comunale, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. Le concessioni e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene e Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni e/o autorizzazioni di occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. La concessione e/o autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
6. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione. Provvedimento che verrà successivamente rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato **ha l'obbligo** di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o l'autorizzazione dell'occupazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2):
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o occupazione;
 - La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. Quest'ultima non si applica nelle autorizzazioni rilasciate per fiere e festeggiamenti paesani.
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 12

COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47. comma 4, del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo *una tantum* pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, il Comune di Calcinaia, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a

variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E ZONE

1. In ottemperanza degli artt. 42, comma 3; 48, commi 1 e 7 del D.Lgs 507/93, il territorio del Comune sarà suddiviso in due categorie e due zone. L'elenco di classificazione sarà deliberato con apposita deliberazione consiliare, sentita la Commissione Edilizia, con le modalità previste dall'art. 42.

ART. 15

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40. comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42. comma 6. nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100 per cento;
 - Seconda categoria riduzione del 30 per cento della prima categoria.

ART. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq. e metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 14 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, non si dà luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni soprassuolo, aggettanti dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 20

PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12. del citato D.lgs. 507/93. per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Ai sensi dell'art. 48, commi 1-6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa prevista per le occupazioni permanenti e pertanto disciplinate dall'art. 44 del più volte citato D.Lgs. 507/93.

ART. 23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93. per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2. sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in base alla superficie ed è graduata nelle 2 categorie previste all'art. 14 del presente regolamento:
 - a) In rapporto alle misure giornaliere di tariffa;
 - b) In rapporto al tempo di occupazione espresso in fasce orarie giornaliere. A tal fine il giorno è suddiviso in tre fasce orarie a seguito del beneficio economico ritraibile dalla superficie medesima.

1^ FASCIA ORARIA <i>dalle 7.00 alle 15.00</i> (8 ore) Riduzione del 60% della tariffa intera prevista per la categoria di riferimento
2^ FASCIA ORARIA <i>dalle 15.00 alle 21.00</i> (6 ore) Riduzione del 55% della tariffa intera prevista per la categoria di riferimento
3^ FASCIA ORARIA <i>dalle 21.00 alle 7.00</i> (10 ore) Riduzione del 85% della tariffa intera prevista per la categoria di riferimento

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni la riduzione del 30%.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale, con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.
5. Le misure giornaliere, di cui al comma 1 del presente articolo determinato in fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Lire 150 al mq. per giorno, comprese le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche culturali e sportive.

ART. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata

forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, del D.Lgs. 517/93, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
3. Sono esenti dalla tassa, ai sensi dell'art. 6-quater della Legge 27 novembre 1997, n. 410. le occupazioni permanenti eseguite con tende fisse e retrattili e simili, aggettanti sul suolo pubblico.

ART. 26

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30% per entrambe le categorie.

ART. 27

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%;
 - 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;
 - 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i mq. 9, la tariffa è calcolata in ragione del 10%;
 - 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 7, per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo del manto stradale (a raso) e per una superficie massima di mq. 10, a seguito di espressa richiesta degli aventi diritto e di apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione comunale, previo rilascio di apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;

- 6) Ai sensi dell'art. 44, comma 9, la tariffa è ridotta al 30% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- 7) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 40%.

ART. 28

PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 29

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:
 - Comma 2/c e comma 5 – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;
 - Comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - Comma 5 ed art. 42, comma 5 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000 e del 10% per la parte eccedente i mq. 1.000;
 - Comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
 - Comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
 - Comma 6 bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 30

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 67 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché quelle che verranno previste da successive disposizioni legislative a tal scopo emanate e recepite:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da chi promuove manifestazioni od iniziative a carattere politico, autorizzate dal partito a cui si riferiscono, purché l'area occupata non ecceda i mq. 10;
 - i) Le occupazioni relative agli interventi di recupero agevolativi del patrimonio edilizio previsti all'art. 1 del collegato alla Finanziaria 1998, Legge 27 dicembre 1997, n. 449. per il periodo previsto nelle concessioni o autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità per l'esecuzione dei lavori;
 - j) Le occupazioni già gravate da canoni concessori non ricognitori, ai sensi dell'art. 17, comma 63 della Legge 15 maggio 1997, n. 127-
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad esempio potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 31

ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono escluse dalla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto il Comune di Calcinaia è comune al di sotto di 10.000 abitanti.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, in cui si delinea il concetto di passo carrabile, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 32

SANZIONI

1. Soprattasse:
 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93;
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%;
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.
2. Pene pecuniarie:
 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
 - La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del Servizio.
 - La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 33

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio

dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Per le occupazioni temporanee non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione o per le occupazioni temporanee in occasione di giorni festivi, di fiere o festeggiamenti o anche di mercati settimanali o ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente al dipendente comunale, individuato dal responsabile del Servizio Polizia Municipale, che rilascia ricevuta da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Responsabile del Servizio Tributi.
6. La tassa non è dovuta quanto l'ammontare della stessa, sia per l'occupazione permanente, sia per la temporanea, non supera Lire 4.000 (quattromila).

ART. 34

RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero dal quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 35

RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 36

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) In forma diretta;

- b) In concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) In concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. citato;
2. Il Consiglio Comunale, con apposita determinazione, determinerà la forma di gestione.
 3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 37

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il 15 febbraio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al comma precedente dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) L'organizzazione del personale;
 - b) L'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature;
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del *funzionario responsabile* assumono la forma di *determinazione*, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 38

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 507/93:
 - a) Comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I, art. 2, del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) Comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di Lire 50.000.
 - c) Comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo

viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;

- d) Comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi alle annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
